

INSTANT BOOK

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

**Gli obblighi a partire
dall'edizione 2008**



Redazione Infocontinua Terzo Settore
Edizione 2015
A cura di Carlo Mazzini e Mauro Diluca
Realizzazione grafica di Elisabetta Bianchetti

Infocontinua per il Terzo Settore www.infocontinuatorzosettore.it è promosso dagli enti che compongono il Patto Parasociale:

Forum Terzo Settore, Consulta volontariato presso Forum, CSVnet e ConVol

Indice

Il fatto	4
Gli enti interessati	4
Lo schema di rendicontazione	5
Rendicontazione ed invio: i tempi	6
Le sanzioni	7
Riferimenti utili	7
Punti aperti	7
FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	8

INQUADRAMENTO

Il fatto

A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previsto che gli enti beneficiari delle somme debbano rendicontarne l'utilizzo.

Il 17 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito le nuove linee guida della rendicontazione che introducono alcuni cambiamenti e alcune nuove disposizioni rispetto alle linee guida del 7 dicembre 2010 che introducevano il sistema di rendicontazione del 5 per mille.

Questa pubblicazione è relativa agli obblighi che ricadono sugli enti chiamati genericamente "enti di volontariato" nelle diverse norme che negli anni si sono susseguite, e quindi non prende in considerazione la ricerca sanitaria, quella scientifica, i Comuni e – in parte – le sportive dilettantistiche.



L'obbligo di rendicontazione vige dalla terza edizione del 5 per mille, quella del 2008

Gli enti interessati

Gli enti che sono obbligati alla redazione del rendiconto sono:

- le onlus, tanto quelle iscritte all'Anagrafe, quanto le Onlus di diritto: le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, le ONG, le cooperative sociali;
- le associazioni di promozione sociale iscritte al registro;
- le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus.

Inoltre, sono obbligate a rendicontare secondo lo schema proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le associazioni sportive dilettantistiche validamente iscritte al 5 per mille nel 2006 e nel 2007.

Le istruzioni e il modello di rendicontazione sono scaricabili dal [sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

Lo schema di rendicontazione

Il Ministero ha presentato uno schema di rendicontazione diviso in tre parti:

- prima parte: anagrafica dell'ente;
- seconda parte: divisione delle voci di spesa per capitoli;
- terza parte: autodichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00.

La seconda parte riporta una suddivisione dei costi in 6 voci. Nel rendiconto **possono essere imputati i costi a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi** da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prime tre voci

Riteniamo utile evidenziare come le prime tre voci rappresentino **costi istituzionali** non concernenti progetti.

La prima voce è relativa ai costi *Risorse Umane*, dove verranno rappresentate le spese per personale "non occasionale" (qualora tale costo superi il 50% dell'importo ricevuto dovranno essere allegate le copie relative alle buste paga dei dipendenti inseriti come costo) e per i volontari (assicurazioni, rimborsi per spese di viaggio).

La seconda voce riporta le spese relative i *Costi di funzionamento* concernenti le spese di conduzione della struttura (locazione immobile, utenze, benzina per automezzi, cartoleria ...).

La terza voce interessa *l'Acquisto di beni e servizi* non inclusi nelle prime due categorie, ad esempio le prestazioni occasionali, l'acquisto di computer, ecc. Nel caso l'ente utilizzi il contributo per l'acquisto di autovetture/o ambulanze è previsto tra le novità che in tale voce debba trasmettere in allegato alla rendicontazione una dichiarazione in cui si certifichi che tale acquisto non sia stato realizzato con altri contributi pubblici (anche beneficiando di fiscalità di favore - art 96, c 1, L 342/00), e che si indichi il numero della targa e il modello di autovettura/ambulanza acquistato. Queste prime tre voci, come anticipato, sono relative ai costi che, indipendentemente da progetti speciali, l'organizzazione sostiene per realizzare le attività di base (ordinarie e continuative: il centro d'ascolto, il supporto alle famiglie, la sensibilizzazione sulla problematica ...) non riconducibili a progetti speciali.

Quarta voce

La quarta voce dedica un'attenzione particolare agli enti di secondo livello o di natura erogativa; l'ente che abbia versato i fondi – anche parte di essi – ad altre organizzazioni deve inserire nella voce **Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale** gli importi delle singole erogazioni con i dati dei relativi destinatari ed allegare copia dei relativi bonifici.

Quinta voce

Nella quinta voce devono essere riportate – anche qui con dettagli – le **spese relative a progetti**. Il titolo dato a questa voce dal Ministero è un po' enigmatico ma significa quanto sopra riportato: **altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale**. Ovviamente, può essere chiamata "Progetti speciali" e riportare per ogni progetto la quota di co-finanziamento con i fondi 5 per mille, oltre la natura e l'ammontare dei costi.

Sesta voce

La sesta voce rappresenta **la novità delle nuove linee guida sulla rendicontazione del 5 per mille**. Il Ministero prevede infatti la possibilità che l'ente possa accantonare in tutto o in parte il contributo percepito allegando una apposita relazione in cui si renda nota la finalità dell'accantonamento e il verbale dell'organo competente previsto dallo Statuto che ha deliberato la disposizione e la destinazione delle somme. Tale novità, si specifica, prevede comunque **l'utilizzo del contributo 5 per mille entro 24 mesi dalla sua percezione**.

La terza parte è molto importante, in quanto vi si riporta il testo tipo di autodichiarazione – penalmente rilevante – del rappresentante legale. Oltre all'apposizione della firma deve essere **allegata copia fotostatica del legale rappresentante**.



La rendicontazione è una autodichiarazione

A partire dal 2010 non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

Rendicontazione e invio: i tempi



Indipendentemente dall'importo incassato, tutti gli enti sono obbligati a redigere il rendiconto e conservare tutti i relativi documenti per un periodo di 10 anni ivi compresi i relativi giustificativi di spesa.

Gli enti devono seguire lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con le nuove Linee guida il Ministero prevede che il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un **bilancio sociale**.

A tale proposito le Linee guida specificano che:

- qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'ente, dovrà essere inviata la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso;
- qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell'ente, il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegando la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le medesime tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.

Le rendicontazioni devono essere redatte e firmate dal legale rappresentante entro un anno dall'incasso delle somme.



L'invio della rendicontazione interessa solo l'ente che, per il 5 per mille 2008, abbia incassato un importo pari o superiore a 15.000 euro. Dal 2009, il limite è stato innalzato a 20.000 euro.

Il rendiconto deve essere accompagnato da:

- una copia (carta semplice) di un valido documento di identità del rappresentante legale;
- una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati indicandone per ciascuna le principali voci di spesa;
- copia dei bonifici effettuati in caso di erogazione ai fini istituzionale delle somme o di parte di esse a favore di altri enti.

L'invio può essere effettuato **solo per raccomandata**.

La raccomandata – con dicitura sulla busta "Rendiconto 5 per mille dell'Irpef" – deve essere inviata a:

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali
Divisione I - Via Forno n.8 00192 Roma*



L'invio deve essere effettuato al massimo entro un mese dal termine massimo di rendicontazione (quindi entro 13 mesi dal ricevimento delle somme).

Il Ministero si riserva la possibilità di richiedere agli enti che non sono obbligati all'inoltro del rendiconto, in qualsiasi momento, il rendiconto, la relazione illustrativa e l'eventuale documentazione aggiuntiva per procedere alle relative verifiche.

Le sanzioni



Chi non rispetta i termini di rendicontazione e di invio – se obbligato – sarà chiamato a restituire le somme del 5 per mille.

Inoltre, incorre nello stesso rischio chi risulta iscritto al 5 per mille senza averne diritto e chi ha sottoscritto dichiarazioni menzognere per ottenere i fondi.

Sono oggetto di recupero anche le quote percepite dall'ente che, dopo l'erogazione del contributo, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

Riferimenti utili

web

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sezione Cinque per mille](#)

[FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

[Agenzia delle Entrate – sezione Cinque per mille](#)

e-mail

Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al 5 per mille

Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it

Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del 5 per mille

Quesiti5perMille@lavoro.gov.it

Punti aperti



Le nuove linee guida sulla rendicontazione 5 per mille hanno dato soluzione ad alcuni quesiti lasciati aperti dalle indicazioni precedenti.

Ma, nel contempo, sono state fornite indicazioni che aprono di fatto rilevanti dubbi interpretativi circa le modalità di rendicontazione. Di seguito ne riportiamo alcuni evidenziati come particolarmente significativi da Forum del Terzo Settore, CSVnet e Convol:

1. La nascita del diritto certo dell'ente al 5 per mille

Ogni ente sino ad oggi ha acquisito l'informazione della quota spettante del 5 per mille tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove Linee guida stabiliscono invece che la data di nascita del diritto certo al 5 per mille è da determinarsi nella data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali degli elenchi dell'Agenzia delle Entrate. Ciò determina un'incertezza nelle organizzazioni dato che non si ha evidenza alcuna di questa seconda data.

2. Accantonamento delle somme

Una domanda emersa spesso, in questi primi anni di applicazione del rendiconto, è inerente la possibilità o meno di accantonare somme per disparati motivi (progetti pluriennali, investimenti o ristrutturazioni, etc.). Le nuove linee guida prevedono tale facoltà con il limite temporale di 24 mesi. Negli anni passati, l'esigenza di accantonamento era determinata da azioni pluriennali; ci si chiede quindi quali siano le fonti che legittimano la scelta esercitata dal Ministero o perché non sia consentito un accantonamento più lungo rispetto ai 24 mesi.

3. Imputazione spese personale secondo tabelle ministeriali

Con un "Nota bene" riportato unicamente nel modello di rendicontazione ma non nelle Linee Guida, si introduce l'utilizzo di tabelle ministeriali per la determinazione delle spese per il personale. Mentre per le cooperative sociali esistono effettivamente tabelle ministeriali, per tutti gli altri soggetti non è previsto nulla di particolare o dedicato. Ci si chiede come gli altri enti, anche forniti di contrattualistiche diverse e adottanti contratti nazionali di riferimento, possano procedere alla compilazione.

Per questi ed altri quesiti, si ritiene necessario con urgenza un'apposita precisazione.

Estratto delle FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (luglio 2013)

Restituzione della somma percepita o di una parte di essa

In quali casi va restituita la somma percepita dall'Ente beneficiario?

Le somme dovranno essere restituite nei seguenti casi:

- quando le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
- quando i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti;
- quando l'ente beneficiario, a seguito di controlli, non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione del beneficio;
- quando gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000,00 per l'anno finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa o l'ulteriore documentazione richiesta;
- qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

Come si restituisce la somma?

Presso la Banca d'Italia compilando il modello 121T di riversamento a disposizione presso tutte le sue sedi territorialmente competenti con le seguenti indicazioni: "Capitolo: 3670 - Capo: 27 - Causale: Restituzione 5 per mille anno 20... codice Fiscale e Nome Associazione".

In alternativa è possibile pagare con bonifico bancario (non on line perché dovrà poi essere trasmessa al Ministero del Lavoro - DG Terzo settore - Div. I - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma copia del bonifico il cui originale vale come ricevuta). In questo caso è necessario utilizzare il codice IBAN della Tesoreria territorialmente competente presso la quale dovrà essere effettuato il versamento. Tale IBAN è scaricabile collegandosi al sito della Ragioneria Generale dello

Stato – Tesoreria dello Stato – Codici IBAN (vedi link http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Quadro-di-classificazione-delle-entrate/Codici-IBAN8.pdf). Occorre fare riferimento al capitolo 3670 capo 27 e individuare, nell'elenco scaricato, l'IBAN della tesoreria territoriale corrispondente. Nel caso siano presenti coordinate diverse riferite ai codici CP/RS (Competenza/Residui) utilizzare l'IBAN corrispondente a RS (Residui). Ove l'IBAN non fosse corretto il versamento è invalidato. In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario.

Come si deve informare il Ministero del Lavoro dell'avvenuto versamento della somma non spesa per accantonamento oppure perché l'ente ha cessato l'attività?

In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario come specificato nella risposta precedente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.

Devoluzione

La nostra associazione che si sta sciogliendo ha deciso di devolvere il proprio patrimonio, così come previsto dallo statuto e dal Codice civile, ad un'altra associazione. Si può devolvere anche il contributo percepito come 5 per mille?

Il contributo del 5 per mille non può essere devoluto. Infatti, ai sensi del DPCM del 23/4/2010 art. 11 commi 5, l'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio. Unica deroga nel caso in cui l'Ente sia stato autorizzato alla devoluzione dall'ex Agenzia del Terzo Settore prima della norma suddetta. Solo all'Agenzia delle Entrate spetta l'individuazione dei beneficiari e il conteggio della somma ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi. (v. anche decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previo parere n. 2627/2011 reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, Sezione II).

Accantonamento

E' possibile accantonare la somma oltre l'anno da quando è stata percepita per progetti futuri?

E' possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l'accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l'Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l'Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa). E' obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Cessione del credito

E' possibile la cessione del credito prima della erogazione? E se è stata effettuata, il termine di un anno per la predisposizione del rendiconto da quale data decorre?

E' possibile la cessione del credito dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo in cui l'ente risulta ammesso al contributo del 5 per mille. La data da cui occorre rendicontare le spese decorre comunque dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco definitivo in cui l'ente risulta ammesso al contributo del 5 per mille.

Spese anticipate dai soci

E' possibile rimborsare con il contributo del 5 per mille le spese anticipate dai soci con fondi infruttiferi in modo da estinguere il debito se le spese sono documentabili in modo certo (atto notarile, fatture e matrice degli assegni)?

Si, ove si tratti di un programma di investimento strutturale e le spese siano state destinate esclusivamente alle finalità di utilità sociale che contraddistinguono l'Ente interessato. Pertanto si richiede una relazione illustrativa alla quale si dovrà fare riferimento negli anni successivi e, secondo il caso, ulteriori integrazioni (es. atto di acquisto di un immobile).

Rendicontazione di spese prima del pagamento

Posso inserire nel rendiconto le spese che ho sostenuto prima che mi venisse effettivamente liquidato il contributo?

La norma prevede che la rendicontazione riguardi le spese sostenute dopo il pagamento; tuttavia, a causa del considerevole lasso di tempo che intercorre tra la dichiarazione dei redditi e l'effettiva liquidazione della somma, si accettano come correttamente rendicontabili anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione dell'elenco definitivo, nel quale il beneficiario risulta ammesso al contributo. A quella data dovrà farsi riferimento in una relazione descrittiva dell'impiego della somma spesa o impegnata prima del pagamento.

Posso rendicontare le spese sostenute per ambulanze o beni di utilità sociale?

Sì, purché lo stesso bene non sia stato già acquistato interamente con altre sovvenzioni pubbliche. Pertanto si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio emessa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 a firma del legale rappresentante dell'Ente.

Rendicontazione cumulativa di più anni

È possibile presentare rendiconti cumulativi di vari anni in cui è stato percepito il contributo, tenuto conto che esso è pervenuto in rapida successione per più annualità?

No i rendiconti devono essere separati per anno di contribuzione (anno della dichiarazione dei redditi) e possono non coincidere con l'anno solare, ovviamente, relativo al bilancio.

Bilancio sociale

In caso di redazione di bilancio sociale, lo stesso sostituisce l'obbligo di trasmettere il rendiconto?

Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale. A tale proposito si specifica che: 1) Qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso. 2) Qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.

N.B.: nel caso in cui la riscossione dell'importo del "5‰ dell'Irpef" cade in prossimità della chiusura dell'anno e, di conseguenza, il bilancio non può rendere conto dell'utilizzo dell'intero ammontare della somma percepita, tale obbligo sarà assolto con i successivi bilanci. Tale modalità andrà comunque comunicata all'Amministrazione.

